

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1672)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO, BALBO e BERGAMASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1974

Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici

ONOREVOLI SENATORI. — Con due sentenze, una del luglio 1972 (sentenza n. 155 del 1972) e l'altra dell'aprile scorso (sentenza n. 107 del 1974) la Corte costituzionale ha praticamente demolito quasi completamente la legge n. 11 del febbraio 1971 sulla nuova disciplina degli affitti agrari.

Per quanto concerne la prima sentenza della Corte, relativa all'annullamento delle norme della predetta legge concernente la determinazione del canone di affitto, si è giunti dopo una serie di leggine di proroga, alla emanazione della legge n. 814 del 10 dicembre 1973 che solo in parte tiene conto delle osservazioni di natura costituzionale contenute nella sentenza n. 155 del 1972 dei giudici della Consulta.

Questa legge n. 814 del 10 dicembre 1973 è stata nuovamente impugnata davanti alla magistratura di merito e non è escluso che

essa venga inviata nuovamente alla Corte costituzionale, proprio perché non tiene conto nella sua interezza delle osservazioni che sulla determinazione dei canoni di affitto elaborarono nel luglio 1972 i giudici della Consulta. Ancora invece non si è provveduto successivamente a ricoprire il vuoto aperto dalla seconda sentenza della Corte costituzionale che opportunamente restituisce alla proprietà terriera la possibilità di ampie trasformazioni fondiari ed imprenditoriali senza vincoli contrattuali, cosa certamente del massimo interesse in un momento in cui occorre mobilitare ogni energia agricola per risolvere i gravi problemi alimentari che assillano il Paese.

In queste condizioni ci pare opportuno proporre l'abolizione di diritto di tutta la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 che in pra-

tica più non esiste e contemporaneamente di proporre l'abrogazione delle norme successivamente emanate con la legge n. 814 del 10 dicembre 1973, in quanto anche esse sono a nostro giudizio inficiate notevolmente di incostituzionalità. Tenendo conto delle implicazioni politiche di questi problemi e del fatto che la legge sugli affitti del 1971 è stata una delle cause non ultime dello scivolamento verso l'estrema destra di una notevole parte dell'elettorato, ci sembra che un atto di correttezza legislativo come quello da noi proposto, non possa non incontrare

il favore dei partiti autenticamente democratici.

Compiuto questo primo atto, il Parlamento potrà successivamente, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale, procedere ad emanare una normativa moderna sul contratto di affitto: un contratto da incentivare al massimo, secondo le indicazioni che ci vengono anche dalla Comunità economica europea.

Per tutti questi motivi, onorevoli senatori, vi proponiamo l'approvazione del seguente articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 11 febbraio 1971, n. 11, e la legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.